

COMUNE DI ACQUACANINA

PROVINCIA DI MACERATA

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvata con delibera del Consiglio comunale N^ 24 del 24/09/1994
Esaminato senza rilievi dal Co.Re.Co.in data 27/10/1994 prot. 5657/2;
Trasmesso al Ministero delle Finanze, Direzione centrale per la fiscalità locale il

TITOLO I

TARIFFE

ARTICOLO 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Fiastra secondo le disposizioni del Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 N°507, modificato dall'art.1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993 N°566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507".

ARTICOLO 2 CLASSE DEL COMUNE (43.1)

1. Il Comune di Acquacanina, con popolazione residente al 31/12/1992 pari a N°123 abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe IV^.

ARTICOLO 3 OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio é tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'accuisizione della servitù pubblica per usucapione.
3. Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastanti o sottostanti realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

ARTICOLO 4 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE (42.3)

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale é suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

1^ CATEGORIA => CAPOLUOGO E FRAZIONE SAN LORENZO AL LAGO;

2^ CATEGORIA => TUTTE LE ALTRE FRAZIONI;

ARTICOLO 5
RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA
(42.6)

1. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure:

cat. II: -20%

CAPO I

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE

ARTICOLO 6
OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1. Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe (art. 44, 1a) a seconda della categoria dell'area.

A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE

Categoria	Importo
I	L. 34.000 /mq
II	L. 27.200 /mq

A.1) Occupazione del suolo con passi carrabili, come definiti dal 4^a comma dell'art. 44 del decreto 507, realizzati dai privati (44.3) e non destinati a soggetti portatori di handicap (49.8)

Categoria	Importo
I	L. 17.000 /mq (a)
II	L. 13.600 /mq

A.2) Occupazioni del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (44.6) e non destinati a soggetti portatori di handicap (48.8).

Si applica la tariffa di cui al punto A.1 per una superficie di mq 9; la superficie eventualmente eccedente é calcolata in ragione del 10 per cento.

A.2.a) Occupazione del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non destinati a soggetti portatori di handicap, ma non utilizzabili o di fatto non utilizzati (44.9)

Categoria	Importo
I	L. 3.400 /mq
II	L. 2.720 /mq

La riduzione della tariffa é subordinata all'esistenza degli elementi oggettivi, di cui all'art. 44 comma 9 del decreto 507, da indicare nella specifica istanza prodotta dal contribuente.

A.2.b) Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli accessi carrabili o pedonali (44.8).

Categoria	Importo
I	L. 3.400 /mq
II	L. 2.720 /mq

L'applicazione della riduzione é subordinata alla presentazione di specifica istanza da parte del contribuente.

ARTICOLO 7
AFFRANCAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI
(44.11)

1. La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolta, su istanza del proprietario del passo, mediante il versamento nel conto corrente postale del Comune di una somma pari a venti annualità del tributo calcolata con la tariffa specifica fra quelle indicate all'art. 6 punti A.1, A.2 e A.3.

2.L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui é realizzata e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso.

3. Il soggetto é tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi del Comune, entro i dieci giorni successivi, l'avvenuto affrancamento con indicazioni del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento.

4. Il Comune provvede, entro sei mesi dalla ricezione della nota di cui al comma precedente, al riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della somma non versata sospendendosi l'efficacia dell'affrancamento sino al pagamento della stessa.

5. Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione da parte del comune il procedimento di affrancazione é da considerarsi definito.

ARTICOLO 8
OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI
IL SUOLO COMUNALE (art. 44.1 lett.c)

(Si applica la tariffa di cui al precedente art.6.1.A ridotta ad un terzo).

Categoria	Importo
I	L. 11.333 /mq
II	L. 9.006 /mq

ARTICOLO 9
OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI IL SUOLO COMUNALE CON TENDE FISSE O
RETRAIBILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO (44.2)
(Si applica la tariffa di cui al precedente art.6.1.a ridotta al 30%)

Categoria	Importo
I	L. 10.200 /mq
II	L. 8.160 /mq

Sono escluse dalla tassazione le tende aggettanti all'interno dei balconi e delle verande. (38.2)

ARTICOLO 10
OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO

Occupazione con:

1) cavi, condutture, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche, ecc.) ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché gli allacci e gli innesti realizzati, anche su richiesta dei privati, a favore degli stessi dai titolari delle condutture principali. (46 e 47.1 e .2)

Categoria	Importo
I	L. 250.000 per Km o sua frazione
II	L. 200.000 " " " " "

2) innesti o allacci dei privati ad impianti di erogazione di pubblici servizi. (47.2 bis)

Categoria	Importo forfettario annuale
I	L. 50.000
II	L. 40.000

3) con seggiovie e funivie (47.3) sino ad un massimo di 5 Km :

tariffa minima annuale unica : L.100.000

per ogni chilometro o frazione superiore ai 5 Km:

tariffa minima unica: L. 20.000.

ARTICOLO 11
TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
NELL'ANNO 1994 (56.4)

1) Per le occupazioni permanenti di cui al precedente art. 10, fatte nel 1994, la tassa dovuta é conteggiata applicando la tariffa della tassa vigente in questo Comune nel 1993 aumentata del 10 per cento e, comunque, con un minimo di L. 50.000.

ARTICOLO 12
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri limitatamente all'occupazione di suolo pubblico con attrezzature indicate nella I^a parte del 6^o comma dell'art. 48 del Decreto 507.

(Le località dove sono situati gli impianti sono suddivise dell'art. 48 del Decreto 507, nelle seguenti categorie:

a) centro abitato

b) zona limitrofa

c) sobborghi e zone periferiche

d) frazioni).

Categoria	Importo minimo
a)	L. 60.000
b)	L. 50.000
c)	L. 30.000
d)	L. 10.000

2. Se il serbatoio é di capacità maggiore ai 3.000 litri la tariffa applicabile é quella del punto 1 aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri in più , con la tolleranza del cinque per cento nella misura della capacità

3. Se il distributore di carburante é munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. Nel caso in cui i due o più serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 é applicata al serbatoio eventualmente di minore capacità ed é maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

5. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art. 48 del Decreto 507 occupati in eccedenza alla superficie di 4 metri quadrati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 6, lett. A, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

ARTICOLO 13
DISTRIBUTORI DI SALI E TABACCHI

1. Per le occupazioni del suolo o soprassuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, la tassa é determinata con l'applicazione delle seguenti tariffe:

Categoria (del Decreto 507)	Tariffa (minima)
a) centro abitato	L. 20.000
b) zona limitrofa	L. 15.000
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	L. 10.000

ARTICOLO 14
OCCUPAZIONI CON TAXI
(44.12)

Nel caso di richiesta di concessione per l'occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal comune, la tariffa é commisurata alla superficie del singolo posto assegnato.

CAPO II

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ARTICOLO 15
OCCUPAZIONE DEL SUOLO

Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le seguenti tariffe giornaliere (45.1, 2a.b).

A) Occupazione del suolo comunale:

Categorie	Importo (al minimo)	Importo orario
I	L. 2.000 /mq	L. 83,33
II	L. 1.600 /mq	L. 66,66

In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 (quindici) giorni la tariffa é ridotta del 20 per cento.

B) Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale.
si applicano le tariffe di cui alla precedente lett. A) con la riduzione a un terzo:

Categoria	Importo	Importo orario
I	L. 666,66 /mq	L. 27,77 /mq
II	L. 533,33 /mq	L. 22,22 /mq

C) Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici (art. 47.5).

1) Per i primi trenta giorni

Categoria	Tariffa forfettaria per occupazione	
	per un Km	oltre il Km
I	L. 10.000	L. 15.000
II	L. 8.000	L. 12.000

2) Se la durata é superiore ai trenta giorni ma non superiore a 90 giorni.

Categoria	Tariffa per occupazione	
	fino ad 1 Km	superiore ad 1 Km
I	L. 13.000	L. 19.500
II	L. 10.400	L. 15.600

3) Se la durata é superiore ai 90 gg. fino a 180 giorni:

Categoria	Tariffa per occupazione	
	fino ad 1 Km	superiore ad 1 Km
I	L. 15.000	L. 22.500
II	L. 12.000	L. 18.000

4) Se la durata é superiore a 180 giorni:

Categoria	Tariffa per occupazione	
	fino ad 1 Km	superiore ad 1 Km
I	L. 20.000	L. 30.000
II	L. 16.000	L. 24.000

D) Occupazione temporanea con tende e attrezzature similari. (45.3)

Categoria	Tariffa minima	Tariffa oraria
	I	L. 600 il mq
II	L. 480 il mq	L. 20 il mq

Ove le tende sovrastino aree pubbliche già occupate e per le quali é corrisposta la relativa tassa, la superficie da considerare é quella eventualmente sporgente le aree predette.

ARTICOLO 16 CONTEGGIO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO IN AREE DELLA MEDESIMA CATEGORIA. (42.4)

1. Le occupazioni temporanee di cui alla lett. c) del precedente art. 12 aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

ARTICOLO 17 RIDUZIONE SPECIFICHE (45.5)

1. La tariffe di cui al precedente art. 15 lett. A, B e D sono ridotte:
- del 50 per cento per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
- del 50 per cento per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo di cui al precedente art. 15 lett. C).

ARTICOLO 18
RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA
(45.6 BIS)

1. Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte ulteriormente del trenta per cento.

ARTICOLO 19
RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI
DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50 per cento allorché :

- la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente;
- il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia pagato anticipatamente o in due rate; la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese. Il pagamento rateizzato é consentito soltanto quando si tratti di occupazione avente una durata oltre i sei mesi;
- il soggetto sottoscriva il documento - quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale é precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per il fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

ARTICOLO 20
AREE DESTINATE A PARCHEGGIO
(45.6)

1. Per l'uso delle aree destinate dal comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa é stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art. 15 lett. A aumentata o diminuita per tutte le categorie fino al 30 per cento.

2. l'individuazione della specifica tariffa é fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario é tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

ARTICOLO 21
AUMENTO DI TARIFFE PER FIERE E FESTEGGIAMENTI
(45.4)

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, escluse quelle per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa é aumentata del dieci per cento.

ARTICOLO 22
TARIFFE PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER IL 1994
(56.11 bis)

1. Per le occupazioni temporanee di cui al precedente art. 15 lett. A e B e D e di tutte le altre fattispecie indicate nell'art. 45 del decreto 507, effettuate dai pubblici esercizi, da esercenti il commercio in aree pubbliche e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti nonché per le occupazioni realizzate con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, l'ammontare della tassa dovuta é determinata per l'anno 1994 applicando le tariffe vigenti per l'anno 1993 aumentate del 50 per cento.

ARTICOLO 23
RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE
(Art. 42.5)

1. La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante é calcolata, ai fini tariffari, nella misura:

del 50 per cento sino a 100 mq
del 25 per cento oltre i 100 mq
del 10 per cento oltre i 1.000 mq

ARTICOLO 24
RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE
(42.5)

1. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza é calcolata ai fini tariffari in ragione del 10 per cento.

CAPO III

NORME GENERALI

ARTICOLO 25 OCCUPAZIONI ABUSIVE PER PROTRAZIONE (42.2)

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

ARTICOLO 26 OCCUPAZIONI DI MISURA INFERIORE ALL'UNITA' IMPOSITIVA (42.4)

1. Nel caso di più occupazioni permanenti o temporanee, anche della stessa natura funzionale, conseguenti allo stesso provvedimento autorizzativo ma di misura, ciascuna, inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa é determinata autonomamente per ciascuna di esse sull'unità impositiva di un metro quadrato o lineare.

ARTICOLO 27 OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, é in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al Capo I del Decreto 507 e del relativo regolamento comunale.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

ARTICOLO 28 LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l'area, il soprassuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità della stessa e la durata richiesta.

2. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

3. Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.

4. Le concessioni sono rilasciate:

- senza pregiudizio di diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- con facoltà da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sue spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessionario.

ARTICOLO 29 REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.

2. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

ARTICOLO 30 REVOCA DELLA CONCESSIONE PER GRAVI INADEMPIENZE

1. Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell'atto concessorio, verificatasi anche dopo l'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

ARTICOLO 31
L'AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.
2. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo.
3. L'autorizzazione può essere negata a causa di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

ARTICOLO 32
OCCUPAZIONE D'URGENZA

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione in sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

ARTICOLO 33
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La revoca dell'autorizzazione avviene:

- per inadempienze del soggetto agli obblighi assunti o mancato pagamento della tassa nel termine previsto;
- per sopraggiunte esigenze pubbliche.

La revoca comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, senza interessi.

TITOLO III

DENUNCE, VERSAMENTI

(50 - 56.3)

ARTICOLO 34
OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1° gennaio 1994 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione.

2. La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, é prodotta al Comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Per gli anni successivi al primo di occupazione, é dovuto soltanto il versamento del tributo nel mese di gennaio, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa.

4. Per le occupazioni dell'art.46 del Decreto 507 le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate anche cumulativamente ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5. i versamenti, arrotondati alle mille lire inferiori o superiori a seconda che la frazione non sia o sia inferiore alle cinquecento lire, devono essere fatti nel conto corrente postale intestato al comune utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze.

ARTICOLO 35 OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee, ad eccezione di quelle di cui all'art. 19, il versamento della tassa effettuata nel conto corrente postale comunale mediante il modello ministeriale tiene luogo all'obbligo della denuncia.

2. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati, il pagamento della tassa é fatto direttamente dall'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

TITOLO IV

GESTIONE DEL TRIBUTO

ARTICOLO 36 RIMBORSO DI RISCOSSIONI INDEBITE

Per far fronte alle richieste di rimborso fatte dai contribuenti per somme versate e non dovute nei termini previsti dal 6^a comma dell'art.51 del Decreto 507, nonché per la corresponsione dei relativi interessi é istituito un apposito capitolo nella parte "Spesa" del bilancio preventivo annuale.

ARTICOLO 37 ADEMPIMENTI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE (54)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento é preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art.54 del Decreto 507.

2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, é comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

A) Registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art.50, primo comma, del Decreto 507;

B) Registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;

C) Registro in cui saranno annotate le affrancazioni dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'art.44 comma 11 del Decreto 507.

3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.

4. E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

ARTICOLO 38 ADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale é tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo e di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.

2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

ARTICOLO 39 SANZIONI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento é dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'articolo 50, comma 1[^], del Decreto Legislativo n[^]507 del 15/11/1993, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 ed al dieci per cento.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ARTICOLO 40 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Co.Re.Co. della relativa deliberazione.
2. Le norme del presente regolamento sostituiscono ogni altra norma regolamentare comunale previgente in materia.